



Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010

Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS

Esercizi 2009 e 2010 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie ⁽¹⁾ sulle verifiche per riduzione di valore delle attività (*impairment test*), sulle clausole contrattuali dei debiti finanziari, sulle ristrutturazioni dei debiti e sulla “Gerarchia del *fair value*”

Premessa

Con il Documento n. 2 del Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanato nel mese di febbraio 2009 (di seguito “Documento”) le Autorità avevano richiamato “l’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti sulla necessità di garantire un’adeguata informativa affinché siano chiari gli impatti della crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e strategiche formulate e gli eventuali correttivi attuati per adattare la strategia dell’impresa al mutato contesto di riferimento. Ciò in quanto un’appropriata trasparenza informativa può contribuire a ridurre l’incertezza e le sue conseguenze negative.”

Dalla lettura delle relazioni finanziarie pubblicate nel corso del 2009 da società quotate, imprese di assicurazione, banche e società finanziarie è emerso che, nonostante alcuni miglioramenti, sussistono ancora talune carenze nelle aree informative che risultano più sensibili all’impatto della crisi.

Gli effetti di quest’ultima appaiono ancora significativi e diffusi. Nel corso del 2009 si è registrata una rilevante riduzione dei volumi d’affari nonché un marcato deterioramento della qualità del credito. Pur in presenza di segnali di miglioramento della situazione economica, le previsioni sono ancora caratterizzate da notevole incertezza. Ciò potrebbe ancora influire sui fondamentali delle società e di conseguenza sulle principali voci di bilancio.

¹ Nel presente documento per “relazioni finanziarie” si intendono i bilanci annuali e semestrali.

In tale contesto, la qualità delle informative pubbliche è di fondamentale importanza per gli utilizzatori di tali informazioni (ad esempio analisti, investitori, stampa economica). Le relazioni finanziarie devono risultare idonee a rappresentare in maniera chiara, completa e tempestiva i rischi e le incertezze cui le società sono esposte, il patrimonio di cui dispongono per fronteggiarli, la loro effettiva capacità di generare reddito.

Come già affermato nel Documento, le Autorità ritengono che la normativa in tema di bilancio e le regole contenute nei principi contabili internazionali siano adeguate a fornire una efficace risposta alle esigenze di informazione espresse dal mercato. Si ribadisce pertanto che specie nell'attuale contesto il loro puntuale e pieno rispetto risulta essenziale.

Si richiama in particolare l'attenzione di tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie sulla necessità di dedicare il massimo impegno nelle valutazioni relative all'applicabilità del presupposto della "continuità aziendale" (*going concern*) e nella predisposizione della relativa informativa da fornire in bilancio. Da parte loro, gli organi di controllo valuteranno attentamente la corretta applicazione di tali principi.

Ciò detto, nella presente comunicazione vengono:

- indicate alcune aree informative nelle quali le società devono assicurare un più elevato grado di trasparenza (parr. 1 - 3). Si fa riferimento in particolare (i) alla valutazione (cd. *impairment test*) dell'avviamento, delle altre attività immateriali a vita utile indefinita e delle partecipazioni (IAS 36); (ii) alla valutazione dei titoli di capitale classificati come "disponibili per la vendita" (IAS 39) e (iii) alla classificazione delle passività finanziarie quando non vengano rispettate le clausole contrattuali che determinano la perdita del beneficio del termine;
- fornite alcune precisazioni sulle informazioni da fornire in merito alle ristrutturazioni del debito (par. 4);
- richiamati i nuovi obblighi informativi riguardanti la c.d. "Gerarchia del *fair value*" (par. 5).

La presente comunicazione non ha un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce alcun obbligo ulteriore, bensì richiama tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza.

1. Principio IAS 36 – Riduzioni di valore delle attività (cd. *Impairment test*)

Nell'attuale congiuntura economica la verifica della eventuale perdita di valore delle attività è di fondamentale importanza.

Nel Documento era stato sottolineato come tale verifica rappresenti “un processo fondamentale nella redazione delle relazioni finanziarie considerata, tra l’altro, la significativa incidenza delle attività immateriali, dell’avviamento e delle partecipazioni sugli attivi di bilancio di alcune società”.

A tal riguardo era stata richiamata l’attenzione degli amministratori e degli organi di controllo sulla necessità di fornire adeguate informazioni nelle relazioni finanziarie, al fine di permettere agli utilizzatori del bilancio di “cogliere in modo appropriato l’intero processo di valutazione delle attività (le assunzioni alla base, la metodologia di stima, i parametri utilizzati ecc.) nonché di apprezzare i risultati di tali valutazioni ed in particolare le motivazioni delle eventuali svalutazioni operate”.

Queste Autorità ribadiscono la necessità che nella redazione delle relazioni finanziarie venga prestata la massima attenzione al pieno rispetto delle prescrizioni del Principio IAS 36 in merito (i) sia alla procedura di *impairment test* adottata (ii) sia alle informazioni fornite nelle note al bilancio.

1.1 In merito al primo profilo e con riferimento al calcolo del valore d’uso, dall’esame dei bilanci 2008 è emerso che alcune società non disponevano, al momento delle valutazioni, di piani aziendali aggiornati che tenessero in debito conto le complesse modifiche degli scenari di mercato indotte dalla crisi.

In assenza di previsioni pluriennali, alcune società hanno ritenuto possibile determinare il valore d’uso dell’avviamento sulla base di proiezioni di medio periodo ottenute estrapolando – sulla base di tassi di crescita normalizzati – i dati del solo *budget* 2009. Altre società hanno ritenuto di stimare il valore recuperabile delle attività (*fair value*, dedotti i costi di vendita) utilizzando metodi quali i multipli di borsa ovvero i multipli di transazioni.

Tali impostazioni, solo se supportate da adeguate evidenze, possono essere ritenute conformi al dettato del principio IAS 36.

In generale e soprattutto in assenza di idonei piani aziendali, si ritiene necessario che la rispondenza della procedura di *impairment test* alle prescrizioni dello IAS 36 formi oggetto di formale e consapevole approvazione da parte dell’organo di amministrazione, responsabile della redazione dei bilanci della società. L’approvazione della procedura d’*impairment* da parte degli amministratori deve avvenire in via autonoma e anticipata rispetto al momento dell’approvazione delle relazioni finanziarie.

Ulteriore aspetto che occorre sottolineare è la necessità che gli amministratori svolgano adeguate considerazioni in ordine all’esistenza di segnali esogeni di perdita di valore, quali, ad esempio, quelli espressi dal mercato finanziario, come la presenza di una capitalizzazione di mercato della società significativamente inferiore al patrimonio netto contabile. In tale ambito gli amministratori devono ricercare le ragioni delle eventuali differenze che potrebbero emergere tra le valutazioni “esterne” e il risultato al quale giunge la procedura di *impairment*. Tale analisi - richiesta dallo

IAS 36, par. 12, lettera (d) – deve essere compiutamente documentata nell’ambito di tale procedura.

1.2 Anche con riferimento alla *disclosure*, nel Documento si era richiamata l’attenzione sulla corretta applicazione delle norme previste dal principio IAS 36.

Dalla lettura delle relazioni finanziarie pubblicate nel corso del 2009 emerge che vi sono ancora ampi spazi di miglioramento della *disclosure*. Un’efficace informativa sul processo valutativo dell’avviamento deve quanto meno contenere i seguenti elementi fondamentali ⁽²⁾:

- (i) definizione delle “unità generatrici di cassa” (di seguito “CGU”);
- (ii) allocazione dell’avviamento alle singole CGU (o gruppi di CGU);
- (iii) illustrazione del criterio di stima del valore recuperabile, quando questo si basa sul valore d'uso;
- (iv) illustrazione del criterio di stima del valore recuperabile, quando questo si basa sul *fair value*;
- (v) descrizione dell’analisi di sensitività del risultato dell’*impairment test* rispetto alle variazioni degli assunti di base;
- (vi) considerazioni in ordine alla presenza di indicatori esterni di perdita di valore in assenza di svalutazioni degli attivi a seguito della procedura di *impairment*.

(i) **Definizione delle CGU.** E’ necessario che l’informazione fornita sia quanto più possibile aderente alle caratteristiche operative dell’impresa. Non può, quindi, ritenersi soddisfacente il mero richiamo alle definizioni fornite dallo IAS 36 ⁽³⁾.

L’identificazione delle CGU deve essere coerente con la visione strategica dell’impresa che hanno gli amministratori; la descrizione del criterio di determinazione deve permettere di comprendere le specificità del settore di appartenenza e l’importanza relativa delle singole CGU ⁽⁴⁾. Non dare

² Al riguardo, giova ricordare che il disposto del paragrafo 134 del Principio IAS 36 introduce il criterio della significatività in merito alle informazioni richieste per ogni CGU (o gruppo di CGU). Il concetto di significatività viene definito in termini di incidenza del valore contabile dell’avviamento (e attività immateriali con vita utile indefinita) attribuito a una determinata CGU rispetto al valore complessivo dell’avviamento (e delle attività immateriali con vita utile indefinita).

³ Il paragrafo 6 dello IAS 36 definisce l’unità generatrice di flussi finanziari come “*il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività*”.

⁴ In alcuni settori industriali, per esempio, le CGU consistono in grandi aree geografiche o gruppi di prodotti, mentre in altri le CGU sono identificate in singoli stabilimenti. Nel settore del commercio al dettaglio, una descrizione di come le CGU sono individuate, ad esempio a livello dei canali di distribuzione piuttosto che di singoli negozi, è di per sé un’informazione utile.

alcuna evidenza concreta sull'identificazione delle CGU non permette di comprendere la visione che gli amministratori hanno della propria attività.

(ii) **Allocazione dell'avviamento alle CGU.** In conformità con i punti (a) e (b) del paragrafo 134, IAS 36, le società devono indicare il valore contabile dell'avviamento (e delle attività immateriali a vita utile indefinita) attribuito alle singole CGU.

(iii) **Valore d'uso.** Nelle note al bilancio occorre illustrare il criterio adottato per la determinazione del valore recuperabile (valore d'uso e *fair value*, dedotti i costi di vendita). Quando il valore recuperabile è basato sul valore d'uso, si richiama l'attenzione degli amministratori sull'obbligo di fornire le seguenti informazioni (IAS 36, par. 134 (d)):

- una descrizione di ciascun assunto di base su cui gli amministratori hanno fondato le proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti;
- una descrizione dell'approccio seguito per determinare i valori assegnati agli assunti di base, indicando se questi valori riflettono l'esperienza passata, se sono coerenti con le fonti esterne di informazione e, in caso negativo, come e perché differiscono dalle esperienze passate o dalle fonti esterne di informazione;
- l'arco temporale considerato dagli amministratori, sulla base di piani previsionali o di *budgets* approvati dall'organo di amministrazione, ai fini della determinazione dei flussi di cassa analitici. Qualora per stimare i flussi finanziari si utilizzi un piano previsionale superiore a cinque anni, gli amministratori devono indicare le motivazioni che giustificano l'utilizzo di un periodo superiore a cinque anni;
- il tasso di crescita utilizzato per estrapolare le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo coperto dai piani previsionali o dai *budgets*, fornendo, se del caso, la giustificazione per l'utilizzo di un tasso di crescita superiore al tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, del settore, dell'area o del mercato in cui la società opera;
- il criterio utilizzato per la determinazione del valore terminale, esplicitando gli assunti di base anche qualora venga utilizzato un approccio differente dall'attualizzazione della rendita perpetua;
- il/i tasso/i di sconto applicato/i alle proiezioni di flussi finanziari. Dall'esame delle relazioni finanziarie annuali pubblicate nel corso del 2009, si è rilevato che le informazioni fornite dalle società in merito al tasso di sconto non sempre sono state adeguate. Le società dovrebbero fornire puntualmente il tasso applicato ad ogni CGU alla quale è stata allocata una porzione rilevante di avviamento (o di attività immateriali a vita utile indefinita). Inoltre, gli amministratori devono indicare i determinanti del tasso di sconto, se questo è in linea con quello utilizzato nell'esercizio precedente, se è al lordo o al netto delle imposte.

(iv) **Fair value, dedotti i costi di vendita.** Quando il valore recuperabile è basato sul *fair value*, dedotti i costi di vendita, si richiama l'attenzione degli amministratori sull'obbligo di fornire le seguenti informazioni (IAS 36, par. 134 (e)):

- illustrare la metodologia utilizzata per stimare il *fair value*;
- se il *fair value* è determinato sulla base di prezzi di mercato osservabili, occorre riportare le relative fonti;
- in caso contrario, gli amministratori devono fornire una descrizione di ciascun assunto di base sul quale è stato determinato il *fair value*; deve essere, altresì, riportata una descrizione dell'approccio seguito per determinare i valori assegnati a ciascun assunto di base, indicando se questi valori riflettono l'esperienza passata, se sono coerenti con le fonti esterne di informazione e, in caso negativo, come e perché differiscono dalle esperienze passate o dalle fonti esterne di informazione. Ad esempio, nel caso in cui venga utilizzato il metodo dei multipli dovrebbe essere riportato il criterio di selezione del campione, i multipli utilizzati, come sono stati stimati e se sono osservabili sul mercato. Nel caso in cui venga adottato il metodo delle transazioni comparabili, dovrebbe essere indicato il numero, il periodo di riferimento, il mercato e la dimensione delle transazioni scelte.

(v) **Analisi di sensitività.** Gli amministratori devono prestare particolare attenzione nell'eseguire tale analisi e nel fornire tutte le informazioni richieste dallo IAS 36 (par. 134, lettera f). In particolare, occorre indicare:

- l'eccedenza del valore recuperabile della CGU rispetto al valore contabile;
- il valore assegnato agli assunti di base;
- la variazione del valore assegnato agli assunti di base che, dopo aver considerato le eventuali modifiche indotte da tale cambiamento sulle altre variabili utilizzate, rende il valore recuperabile della CGU pari al suo valore contabile.

Tale informativa risulta essere ancora più significativa in considerazione dell'attuale situazione di volatilità dei mercati e di incertezza sulle prospettive economiche future.

(vi) **Indicatori esterni.** Si richiama l'attenzione degli amministratori sulla necessità di fornire un quadro informativo esauriente quando, pur in presenza di indicatori esterni che segnalano una perdita di valore, la procedura di *impairment* non conduce ad apportare svalutazioni agli attivi oggetto di valutazione. In presenza di un apprezzamento – da parte del mercato e degli *stakeholders* esterni all'impresa – difforme da quanto rappresentato dagli amministratori, questi devono fornire un'adeguata informativa sulle ragioni di tali differenze nonché sulla ragionevolezza, coerenza ed attendibilità delle valutazioni svolte.

2. Principio IAS 39 - Riduzione di valore degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale classificati come “Disponibili per la vendita”

In un contesto di elevata incertezza dei mercati finanziari, le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale classificati come "disponibili per la vendita" (cd. “*available for sale*”, di seguito anche “titoli di capitale AFS”), nel caso in cui il portafoglio di tali attività sia significativo, rivestono una particolare rilevanza ai fini della comprensione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria delle società.

Al riguardo, si rammenta che il paragrafo 61 del principio IAS 39 prevede che una “*diminuzione significativa o prolungata del fair value*” di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è un’evidenza obiettiva di riduzione di valore. In tal evenienza, il paragrafo 67 del principio IAS 39 richiede che l’eventuale minusvalenza cumulata che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto debba essere stornata e registrata nel conto economico, anche se l’attività finanziaria non è stata ceduta o eliminata.

Il significato dell’espressione “*diminuzione significativa o prolungata del fair value*” ha creato numerose incertezze interpretative, specie con riguardo alla individuazione di soglie quantitative idonee a sostanziare i concetti di “significatività” e di “durevolezza” della perdita di valore.

Nel giugno 2005 l’*International Financial Reporting Interpretations Committee* (“IFRIC”) aveva già fornito una prima indicazione dei suddetti concetti, chiarendo che la “significatività” si misura con riferimento al costo di prima iscrizione, mentre la “durevolezza” nel tempo è commisurata al periodo per il quale il *fair value* è risultato inferiore al costo iniziale ⁽⁵⁾.

Nel luglio 2009 l’IFRIC è tornato sull’argomento. In particolare, pur non ritenendo opportuno emanare una specifica interpretazione, ha evidenziato come certe politiche contabili riscontrate nella prassi risultino incoerenti con il disposto dello IAS 39 ⁽⁶⁾. In proposito, l’IFRIC ha chiarito che:

- lo IAS 39 non richiede la contemporanea presenza di entrambi i criteri. In altri termini è sufficiente il verificarsi di una perdita di valore significativa o prolungata per dover procedere alla svalutazione dell’attività finanziaria;
- in presenza di una obiettiva evidenza di perdita di valore (*impairment*), sussiste l’obbligo di registrare una svalutazione (*impairment loss*) nel conto economico. Lo IAS 39 afferma che una diminuzione significativa o prolungata di *fair value* di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale inferiore al suo costo è un’evidenza obiettiva di riduzione di valore;

⁵ Cfr. IFRIC Update del giugno 2005: <http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/F9B2124E-5F77-4A32-8F45-9374DB801408/0/jun05.pdf>

⁶ Cfr. IFRIC Update del luglio 2009: <http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/2DED3CF2-147A-4830-A9AC-BDE2C0CA48BC/0/IFRIC0907.pdf>

- la circostanza che la riduzione di valore di uno strumento di capitale AFS sia in linea con la riduzione delle quotazioni osservate sul mercato di riferimento non consente alla società di concludere che l'investimento non è deteriorato (*impaired*);
- l'esistenza di un “*significativo o prolungato calo nei prezzi di mercato*” non può essere superata dall'attesa di un recupero dei valori di mercato, indipendentemente dal tempo necessario. L'IFRIC ha concluso che in questi casi la previsione di una possibile ripresa non è rilevante ai fini della valutazione della “significatività” e della “durevolezza”.

L'IFRIC, nel riconoscere che la valutazione di ciò che costituisce una diminuzione significativa o prolungata di *fair value* richiede l'applicazione di un giudizio di valore, ha rammentato gli obblighi di *disclosure* previsti dallo IAS 1 (parr. 122 e 123) e dall'IFRS 7 (par. 20).

La necessità che vengano fornite adeguate informazioni nelle note relativamente alle politiche contabili ed ai criteri utilizzati è stata altresì rappresentata dal CESR ⁽⁷⁾ e dallo IOSCO ⁽⁸⁾ nei loro commenti all'IFRIC.

La persistenza di alcuni comportamenti contabili ritenuti inadeguati trova altresì conferma, a livello comunitario, nella pubblicazione da parte del CESR di tre decisioni degli *enforcers* comunitari nel documento “*6th extract from EECS's database of enforcement decisions*” ⁽⁹⁾.

In ambito nazionale, i bilanci al 31 dicembre 2008 di alcune società hanno evidenziato procedure di *impairment* dei titoli di capitale AFS che potrebbero presentare profili di criticità rispetto a quanto rappresentato dall'IFRIC (successivamente all'approvazione degli stessi). Ad esempio, la pratica di combinare un criterio temporale (numero di mesi) con una soglia di deprezzamento della quotazione del titolo, espressa in percentuale del costo storico ⁽¹⁰⁾, non appare pienamente conforme al dettato del paragrafo 61 del Principio IAS 39.

Ciò impone di richiamare l'attenzione dei redattori del bilancio sulla circostanza che - come l'IFRIC ha rilevato nel mese di luglio 2009 - i concetti di significatività e durevolezza devono essere valutati separatamente.

Come in precedenza ricordato, questa verifica richiede l'esercizio di un giudizio da parte degli amministratori. Tuttavia, essi dovrebbero esercitare la propria discrezionalità tecnica nell'individuare le soglie quantitative di “significatività” e di “durevolezza”. Una volta stabiliti tali criteri, non si può ritenere conforme agli IAS la politica di sottoporre il valore dei titoli di

⁷ Si veda la *Comment Letter* “CESR's comments regarding IFRIC tentative agenda decision on IAS 39 “significant or prolonged””: <http://www.cesr-eu.org/popup2.php?id=5780>.

⁸ Si veda la *Comment Letter* IOSCO “IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement - Meaning of significant or prolonged””: http://www.iosco.org/library/comment_letters/pdf/IFRIC-9.pdf.

⁹ Le tre decisioni riguardano politiche contabili non conformi allo IAS 39, secondo gli *Enforcers*, in quanto: a) richiedevano, erroneamente, la contemporanea presenza dei criteri di significatività e durevolezza delle perdite per procedere alla registrazione a conto economico; b) prevedevano nel caso di superamento di una delle soglie di significatività o durevolezza, ulteriori valutazioni ai fini della verifica di *impairment*. Per maggiori dettagli, si veda il (Ref. CESR/09-720): http://www.cesr-eu.org/data/document/09_720.pdf.

¹⁰ Ad esempio, “un calo del X% prolungato per Y mesi”.

capitale ad ulteriori e non previste verifiche quali, ad esempio, tecniche di valutazione analitica. In altri termini, una volta superata una delle due soglie di significatività o di durevolezza, la perdita del titolo di capitale AFS deve essere rilevata nel conto economico, prescindendo da qualsiasi ulteriore considerazione di carattere valutativo.

Naturalmente resta fermo che in circostanze eccezionali, quando ad esempio un calo improvviso e anomalo del prezzo delle azioni alla data di riferimento del bilancio non rispecchia il normale andamento del titolo risultante dal livello dei prezzi registrato nelle settimane sia antecedenti che successive alla data di riferimento della relazione finanziaria e non è supportato da alcuna notizia o fatto nuovo, gli amministratori potrebbero considerare tale flessione come non rappresentativa di una perdita di valore del titolo ed eccezionalmente derogare dalle soglie predeterminate. Ovviamente, le ragioni di tale deroga nonché l'impatto delle modifiche sul bilancio (in termini di riduzione delle rettifiche da *impairment* sui titoli di capitale AFS) dovrebbero essere compiutamente forniti nelle note al bilancio.

Inoltre, le soglie adottate possono, in circostanze eccezionali, essere modificate per riflettere eventuali significativi cambiamenti del contesto esterno. In tal caso gli amministratori devono rappresentare nelle note al bilancio le ragioni di tali modifiche e i relativi effetti.

* * *

In merito all'informativa da fornire nelle note al bilancio, si richiama l'attenzione degli amministratori sulla necessità di riportare le seguenti informazioni:

- una descrizione delle politiche contabili applicate (IAS 1, par. 117 e IFRS 7, par. 21);
- le logiche, comprese le ipotesi di base, su cui l'azienda ha basato il proprio giudizio se esiste una perdita (IAS 1, parr. 122-123);
- i dettagli dei criteri quantitativi utilizzati (diminuzione significativa in termini di valore, la misura della soglia della diminuzione prolungata per garantire che nessun valore sia ignorato (IAS 1, parr. 122-123).

* * *

Da ultimo, si rammenta che le suddette considerazioni valgono anche con riguardo alle partecipazioni in controllate, joint venture e collegate, iscritte nel bilancio individuale delle società (IAS 27, par. 38).

3. Principio IFRS 7 – Clausole contrattuali dei debiti finanziari

Si richiama l'attenzione delle società sull'esigenza di fornire adeguate informazioni con riferimento alle passività finanziarie a medio e lungo termine per le quali, a seguito del mancato rispetto di alcune clausole contrattuali, sia decaduto il beneficio del termine.

Lo IAS 1 (par. 74) stabilisce che, quando un'impresa viola una condizione di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data (o prima della data) di riferimento del bilancio – con la conseguenza che il debito diviene esigibile a vista – la passività stessa è classificata come “corrente”, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di riferimento del bilancio e prima dell'approvazione del bilancio stesso, che non richiederà il rimborso come conseguenza della violazione. La passività va classificata come “corrente” perché, alla data di riferimento del bilancio, l'impresa non gode di un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno dodici mesi da quella data.

Più in generale, l'IFRS 7 (par. 31) stabilisce che la società deve fornire in bilancio le informazioni che consentono agli utilizzatori di valutare la natura e l'entità dei rischi, connessi con gli strumenti finanziari, ai quali la società è esposta alla data di riferimento del bilancio.

Inoltre, la Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 richiede che debba essere fornita una descrizione dei "*negative pledges*" e dei "*covenants*" relativi alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del periodo ed alla data di redazione della rendicontazione periodica, qualora significativi. Dovranno, altresì, essere fornite indicazioni riguardo agli effetti del mancato rispetto dei "*covenants*" ed agli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri considerati negli accordi contrattuali sottostanti. Il criterio di significatività dovrà essere considerato in relazione, tra l'altro, alla probabilità del verificarsi degli eventi di *default*.

Alla luce di tali riferimenti normativi, si richiama l'attenzione degli amministratori sull'opportunità di analizzare la situazione di tali clausole in anticipo rispetto alla data di approvazione del bilancio, al fine di individuare quelle clausole o condizioni che potrebbero risultare non rispettate.

Ciò consentirebbe loro di informare adeguatamente il mercato, nella prima rendicontazione contabile utile, circa le possibili conseguenze derivanti dal mancato rispetto di una o più di tali clausole o condizioni contrattuali.

Al riguardo, qualora vi sia un rischio rilevante di mancato rispetto delle clausole contrattuali, potrebbero costituire un utile riferimento per il mercato le seguenti informazioni: (i) il valore della soglia contrattualmente prevista; (ii) la data della successiva misurazione del parametro nonché la frequenza di misurazione; (iii) le eventuali negoziazioni avviate con gli istituti creditori; (iv) le azioni che si intende intraprendere.

Tali informazioni, che in linea generale costituiscono un utile complemento al bilancio, presentano naturalmente un profilo di maggiore criticità per le imprese che versano in condizioni di difficoltà economica.

Per queste ultime, infatti, la richiesta di informazioni discende direttamente dalle indicazioni di carattere generale dettate dallo IAS 1, il quale richiede di fornire informazioni aggiuntive, quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IAS/IFRS è insufficiente a garantire la

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

4. Principio IAS 39 - Ristrutturazioni dei debiti

La rinegoziazione di debiti finanziari può frequentemente comportare la cancellazione di alcune parti di debito in cambio di azioni. Tali operazioni hanno formato oggetto dell'IFRIC *Interpretation* n. 19 “*Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments*”, pubblicato il 20 novembre 2009.

Al riguardo, in conformità allo IAS 8, paragrafo 30, si invitano i redattori del bilancio a riportare nelle note al bilancio informazioni che permettano al lettore di capire i possibili impatti di un'eventuale adozione dell'IFRIC *Interpretation* n. 19 sulle operazioni di rinegoziazione.

Per connessione di argomento e guardando alle medesime operazioni “dal lato del creditore”, si segnala che nel corso del 2009 è emersa una difformità di comportamenti da parte degli intermediari che hanno posto in essere operazioni di ristrutturazione dei crediti che prevedevano la parziale o integrale conversione degli stessi in quote di capitale delle società affidate. In particolare, sono stati rilevati approcci diversi nella valutazione dei finanziamenti nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione e l'effettiva conversione dei crediti in azioni della società debitrice.

Poiché comportamenti valutativi significativamente eterogenei riducono la comparabilità dei bilanci e creano disparità competitive, si reputa necessario richiamare l'attenzione degli intermediari sulla necessità che nella valutazione dei finanziamenti in argomento si tenga conto degli accordi di conversione sottoscritti con i soggetti debitori. Nel caso di specie, essendo i crediti nella sostanza “rimborsati” attraverso la consegna di azioni, la loro valutazione deve necessariamente essere operata considerando il valore di queste ultime.

Sul piano applicativo, il *fair value* di tali azioni può essere stimato in modi diversi, a seconda della natura (quotata o meno) di tali strumenti e della disponibilità di informazioni di mercato. In ogni caso, la differenza tra il valore di libro dei crediti e il valore così determinato va registrata in conto economico tra le rettifiche valore.

Occorre infine rilevare che, ove la ristrutturazione interessi esposizioni creditorie classificate come “deteriorate”, la conversione delle stesse in capitale di rischio non ne modifica la qualità; pertanto, in situazioni della specie, le azioni ricevute dovrebbero essere considerate come emesse da un soggetto “deteriorato” (cioè emesse da una società che presenta problemi di solvibilità). In tale situazione, nel caso in cui le azioni siano allocate nel portafoglio AFS, le loro successive svalutazioni andrebbero rilevate nel conto economico fintantoché l'emittente non sia ripristinato “in bonis”.

5. Principio IFRS 7 – Informazioni sulla “Gerarchia del *fair value*”

Nel marzo 2009 lo IASB ha emesso un emendamento all'IFRS 7 introducendo una serie di modifiche volte a dare adeguata risposta alle esigenze di maggiore trasparenza suscitate dalla crisi finanziaria e connesse con l'elevata incertezza dei prezzi espressi dal mercato. Tra tali modifiche rileva l'istituzione della c.d. gerarchia del *fair value*. In particolare, l'emendamento definisce tre livelli di *fair value* (IFRS 7, par. 27A):

- **livello 1:** se lo strumento finanziario è quotato in un mercato attivo;
- **livello 2:** se il *fair value* è misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario;
- **livello 3:** se il *fair value* è calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non osservabili sul mercato.

L'emendamento all'IFRS 7 è stato recepito in ambito europeo con il Regolamento (CE) n. 1165 del 27 novembre 2009 della Commissione.

Data la perdurante incertezza sui mercati finanziari, si ritiene utile ricordare alle società l'importanza della corretta definizione dei tre livelli di *fair value* e della loro conseguente *disclosure*. Al riguardo, va osservato che la corretta individuazione del livello di *fair value* al quale riferire la valutazione dell'intero strumento finanziario richiede un'attenta ponderazione, da parte delle società, della rilevanza degli input utilizzati nella valutazione. Ad esempio, se il *fair value* è stimato utilizzando dati di mercato (diversi dalle quotazioni rilevate su un mercato attivo) che richiedono, tuttavia, un significativo aggiustamento basato su dati non osservabili sul mercato, tale misurazione rientra nel livello 3. Per tale ragione è fondamentale fornire nelle note al bilancio un'adeguata informativa sui metodi e sulle assunzioni utilizzate per stimare il *fair value* nonché su eventuali modifiche nelle tecniche valutative rispetto al periodo precedente (cfr. IFRS 7, par. 27).

Inoltre, il paragrafo 27B del Principio IFRS 7 (introdotto con l'emendamento) richiede che nelle note al bilancio vengano fornite, per ciascun portafoglio di strumenti finanziari valutati al *fair value*, le seguenti informazioni:

- ciascun trasferimento significativo tra livello 1 e livello 2 e le relative ragioni;
- gli eventuali trasferimenti verso o dal livello 3 e le motivazioni di tali trasferimenti;
- per il livello 3, una riconciliazione tra i saldi di apertura e chiusura, fornendo separatamente gli oneri e i proventi riconosciuti a conto economico o nel patrimonio netto, gli acquisti, le

vendite, le emissioni e i regolamenti effettuati durante il periodo di riferimento nonché il trasferimento verso o dal livello 3;

- l'analisi di sensitività del *fair value* degli strumenti finanziari del livello 3 alle variazioni dei parametri di input non osservabili sul mercato, laddove le modifiche di uno o più input potrebbero determinare una variazione significativa del *fair value*.

Per le banche, per gli intermediari finanziari e per le imprese assicurative, tale *disclosure* andrà fornita seguendo gli schemi predisposti, rispettivamente, dalla Banca d'Italia ⁽¹¹⁾ e dall'ISVAP ⁽¹²⁾.

* * *

Più in generale, le Autorità, considerata l'esigenza di fornire al mercato una corretta informativa sugli strumenti finanziari, soprattutto nell'attuale situazione dei mercati, richiamano gli amministratori a prestare la massima attenzione alla qualità della *disclosure* fornita sugli strumenti finanziari in linea con le disposizioni previste dall'IFRS 7 ⁽¹³⁾.

Per la Banca d'Italia

Per la CONSOB

Per l'ISVAP

Il Governatore

Il Presidente

Il Presidente

Mario Draghi

Lamberto Cardia

Giancarlo Giannini

¹¹ In particolare, la Circolare della Banca d'Italia n. 262/2005 (1° aggiornamento del 18 novembre 2009) e il Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 (come modificato dal Regolamento del 16 dicembre 2009) hanno previsto una nuova sezione dedicata all'informativa sul *fair value* nella Parte A - "Politiche contabili" della Nota integrativa del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato.

¹² Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007 e successive modificazioni.

¹³ Si veda anche il CESR *Statement "Application of and disclosures related to the reclassification of financial instruments"* del 15 luglio 2009 (Ref. 09-575).